



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 20 DEL 22/02/2024**

OGGETTO

ACCORDO DI TRANSAZIONE TRA LE PARTI DI CUI ALLA CAUSA DELLA CORTE
D'APPELLO DI BOLOGNA R.G. 1612/2022

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- nell'anno 2004 venivano notificati alla Società Agricola Casaletto S.r.l., i provvedimenti relativi alla predisposizione e all'approvazione del progetto definitivo della strada provinciale Reggio Emilia - Bagnolo in Piano - Novellara, unitamente all'avvio del conseguente procedimento di esproprio di un'area di proprietà della predetta società adibita ad azienda agricola, pari a complessivi mq 22.471, sita nel Comune di Bagnolo in Piano (RE) e censita al relativo C.T., fg. 14, mapp. 38, 39, 40, 54, 56, 85, 88, 89, 93, successivamente divenuti, rispettivamente, mapp. 227, 223, 220, 231, 228, 234, 236, 239, 241 e 243;
- l'offerta di indennità provvisoria di esproprio notificata dalla Provincia di Reggio Emilia, pari ad euro 202.639,48, veniva rifiutata dalla società, la quale depositava avanti alla Provincia le proprie osservazioni e chiedeva - ex art. 21 d.p.r. n. 327/2001- la nomina della terna;
- nelle more dei lavori della terna, la Provincia emetteva il decreto di esproprio n.6/2009, notificato il 20/11/2009;
- l'immissione nel possesso dei terreni interveniva il 3/12/2009;
- la relazione di stima della terna veniva depositata l'8/2/2010: l'indennizzo ivi quantificato ammontava ad euro 502.394,51, di cui euro 107.860,00 quale valore del terreno espropriato, euro 339.801,51 a titolo di diminuzioni patrimoniali per maggiori oneri ed euro 54.733,00 per diminuzioni patrimoniali conseguenti all'esproprio, arrotondati ad euro 502.000,00;
- la soc. Agricola San Giorgio impugnava formalmente la relazione di stima avanti alla Corte d'Appello di Bologna ex art. 54, co. 2, d.p.r. 327/2001, con atto di opposizione notificato l'8/3/2010; in particolare, la stessa si doleva: (a) della mancata considerazione della qualifica giuridica della società espropriata quale IAP -imprenditore agricolo professionale - ex artt. 2, d.lgs. 99/2004, e 40, co. 4, d.p.r. 327/2001; (b) della pretermissione della liquidazione del maggior danno d'impresa, quantificato in euro 2.512.526,39, oltre all'importo relativo all'effettiva area espropriata, (c) dalla mancata valutazione delle conseguenze dell'entrata in vigore del d.lgs. 53/2004, attuativo della dir. 2001/93/CE sul benessere degli animali;
- a seguito dell'opposizione si costituiva in giudizio la Provincia, difendendo l'indennità liquidata dalla terna sul presupposto dell'avvenuta considerazione della natura agricola della società, nonché dell'assenza di riscontro in merito al richiesto maggior danno dovuto in conseguenza dell'esproprio e dell'impossibilità di adeguamento delle strutture aziendali alla normativa vigente;
- la Corte d'Appello, pur prendendo atto della qualifica di coltivatore diretto del soggetto responsabile della società agricola opponente, non procedeva alla liquidazione dell'indennità disciplinata dall'art. 40, co. 4, d.p.r. n. 327/2001, mantenendosi nel solco tracciato dalla terna per quanto concerne il valore del terreno espropriato, (salvo minime differenze, euro 113.253,84 contro euro 107.860,00) e la scelta di non determinare i danni ulteriori;
- la Corte d'Appello pronunciava quindi la sentenza n. 1583/2016, accertando e

dichiarando *“che la Provincia di Reggio Emilia deve all’Azienda Agricola San Giorgio S.p.a. (già Società Agricola Casaletto s.r.l.), a titolo di indennità di espropriazione, la somma di euro 507.994,54 di cui ordina il versamento presso la Cassa DD.PP., detratto quanto già depositato a titolo di indennità provvisoria, oltre interessi legali sulla differenza, dal decreto di esproprio sino all’integrale versamento”*;

- la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello veniva impugnata con ricorso in Cassazione da Azienda Agricola San Giorgio, denunciandone l’erroneità sotto svariati profili e, in particolare, per aver acriticamente recepito, senza alcuna valida spiegazione, le risultanze istruttorie (CTU) circa l’insussistenza degli ulteriori danni lamentati dalla società;
- in seno al giudizio di legittimità si costituiva la Provincia, chiedendo il rigetto del ricorso proposto;
- con ordinanza n. 1723/2022 pubblicata in data 31.05.2022, la Suprema Corte - ritenuto che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 40, comma 4, d.p.r. n. 327/2001, nonché i danni patiti dalla società per effetto della realizzazione dell’opera pubblica (cd. espropriazione larvata) - accoglieva i motivi 5 e 6 del ricorso promosso dalla società e, per l’effetto, cassava la sentenza n. 1583/2016 pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna, rinviando la causa, anche per le spese, ad una diversa Sezione della stessa Corte d’appello di Bologna;
- la causa veniva riassunta avanti la Corte d’Appello con citazione notificata alla Provincia di Reggio Emilia in data 3 ottobre 2022, con la quale si chiedeva alla Corte di rideterminare l’indennità di esproprio sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte;
- la Provincia si costituiva presso la Corte d’Appello, contestando le pretese di controparte;
- al fine di porre termine alla lite, le parti hanno deciso di definire il giudizio in via transattiva;

Dato atto che:

- nel giudizio innanzi la Corte d’Appello, la controparte ha chiesto un indennizzo di oltre 3.000.000,00 di Euro e che la transazione proposta conclude per un maggiore indennizzo da riconoscere a favore dell’espropriato nella misura di Euro 150.000,00, a saldo stralcio e tacitazione di qualsivoglia pretesa ivi dedotta, con compensazione delle spese di lite;

Ritenuto:

- che la transazione proposta risulta conveniente, in quanto elimina l’alea del giudizio (con rischio di condanna al pagamento di somme molto più elevate e di conseguenti spese legali);
- opportuno che il Dirigente competente provveda alla stipula di un accordo transattivo con la controparte, nella forma della scrittura privata, alle condizioni di

cui all'allegato schema, che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto altresì che:

- la somma di € 150.000,00 è disponibile in avanzo accantonato come da prospetto A1 allegato al Decreto del Presidente n. 12 del 30/01/2024;
- con successiva Determinazione dirigenziale si procederà ad impegnare la somma di cui sopra;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

- di definire in via transattiva la controversia in atto con Azienda Agricola San Giorgio SPA di cui alla causa Corte d'Appello di Bologna R.G. n. 1612/2022, alle condizioni meglio precisate nella scrittura privata allegata sub A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio di redigere e di sottoscrivere l'atto di transazione con Az. Agr. San Giorgio SPA (fatta salva la possibilità di precisazioni che non modifichino sostanzialmente i profili dell'atto qui allegato);
- di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- A) schema atto di transazione (riservato);
- parere di regolarità tecnica;
 - parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 22/02/2024

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma